

Publicato il 15/05/2026

N. 03109/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01251/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Nona)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1251 del 2024, proposto da -
OMISSIS-rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Longobardi, con
domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Asl 108 - Napoli 3, in persona del Direttore generale *pro tempore*, rappresentata
e difesa dall'avvocato Vincenzo Pansini, con domicilio digitale come da p.e.c.
da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS- non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della Deliberazione n. -OMISSIS-con la quale il Direttore Generale dell'ASL
NAPOLI 3 Sud, preso atto dei lavori della Commissione esaminatrice del
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per progressione verticale, riservate al
personale del comparto in applicazione dell'art. 22, comma 15 del D. Lvo
n.75/2017 per la copertura di n. 9 posti di Collaboratore Amministrativo,

disponeva l'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale e di tutti gli atti connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Asl 108 - Napoli 3;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La signora -OMISSIS- ha partecipato alla procedura per progressione verticale riservata al personale del comparto in applicazione dell'art. 22, comma 15 del d.lgs. n.75/2017 per la copertura di n.9 posti di Collaboratore Amministrativo indetta dalla Asl Napoli 3 Sud.

2. Con il ricorso in trattazione agisce per annullamento della deliberazione n. -OMISSIS- con la quale il Direttore Generale dell'ASL Napoli 3 Sud, preso atto dei lavori della Commissione esaminatrice disponeva l'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale, contestualmente impugnando il verbale n.-OMISSIS- con il quale la Commissione in sede di valutazione della prova pratica dei concorrenti, riteneva che *“non può procedere all'assegnazione di una votazione corretta considerato che i suddetti elaborati sono redatti sulla base di una comune fonte di ispirazione”* e, pertanto, *“si riserva di custodire tuta la documentazione riservatamente, al fine di poter riflettere sulle procedure operative da attivare in questo eccezionale caso verificatosi”*.

3. Parte ricorrente ha esteso altresì l'impugnativa al verbale della Commissione Esaminatrice n.-OMISSIS- con il quale la Commissione *“prende atto del riscontro del Direttore Amministrativo alla nota prot. n. 223850 del 21/11/2023”*, procedendo *“ad effettuare autonomamente gli accertamenti legali del caso”* ed all'esito di tali verifiche rilevava *“la sussistenza dell'ipotesi di plagio per tutti gli elaborati”*

- escludendo tutti i concorrenti ed anche parte ricorrente dalla procedura concorsuale, nonché i verbali n. 1 e n. 2 e agli atti presupposti e connessi.
4. Il ricorso è affidato ad un unico motivo così di seguito rubricato: *1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3, L.N. 241/1990 (DIFETTO DI MOTIVAZIONE); - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST.; - VIOLAZIONE DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI; - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA, PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA E SVIAMENTO.*
5. Si è costituito in resistenza l'Amministrazione aslina intimata.
6. Con ordinanza n. -OMISSIS- non impugnata in appello, la V Sezione del Tar Campania Napoli ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che nel verbale n. -OMISSIS-OMISSIS-a Commissione ha fornito adeguata motivazione del provvedimento di esclusione ravvisando la sovrapposibilità degli elaborati dei concorrenti, ivi incluso quello della ricorrente, con la delibera n.-OMISSIS-Napoli 3 Sud, ritenuta “fonte comune di ispirazione” e che tale profilo emerge, peraltro, dall'esame degli atti di causa, recando il compito una riproduzione pressoché fedele della delibera non ammessa a consultazione, in violazione dell'art. 13, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 487/1994.
7. All'udienza pubblica del 10.2.2026 la causa, sentiti difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso non è fondato e va respinto.
9. Si discute della legittimità dell'esclusione della ricorrente, unitamente a tutti gli altri candidati, dalla procedura per progressione verticale in epigrafe indicata avendo l'Asl Napoli 3 Sud, che ha indetto la procedura, riscontrato “innumerevoli somiglianze” tra gli elaborati dei candidati medesimi.

10. La parte ricorrente, in particolare, si duole del fatto che l'Amministrazione non avrebbe motivato adeguatamente in ordine alle parti asseritamente somiglianti tra gli elaborati dei candidati né avrebbe approfondito la priorità delle reciproche somiglianze, individuando il candidato che effettivamente ha copiato; si contesta altresì che le "somiglianze" sono ontologicamente diverse dalle "copiature", essendo, viceversa, ipotizzabile che i concorrenti – tutti già dipendenti dell'ASL NA 3 SUD – abbiano seguito un medesimo canovaccio, conseguenza dell'attività lavorativa che svolgono e dello studio fatto sulla scorta delle deliberazioni pubblicate all'albo pretorio dell'Amministrazione sanitaria.

11. La tesi ricorsuale non è suscettibile di favorevole delibazione.

12. In disparte la considerazione che, in base ai principi generali, la valutazione della Commissione costituisce espressione di un giudizio tecnico/discrezionale sottratto allo scrutinio da parte del giudice amministrativo a meno che non sussistano vizi logici o della funzione o travisamenti *ictu oculi* manifesti, nel caso di specie non sussistenti, giova evidenziare che l'esame della documentazione in atti e, in particolare, del verbale n. -OMISSIS- 2023, dà evidenza che la Commissione, dopo la correzione degli elaborati e resasi conto della mancanza di originalità negli stessi, ha sospeso i lavori, senza proseguire nell'apertura delle buste identificative dei nominativi dei candidati. Ha poi proceduto alla rilettura degli elaborati al fine della verifica dell'ipotesi di plagio, sempre prima dell'identificazione dei nominativi. A seguito della predetta rilettura, ha redatto una tabella sintetica ove ha sintetizzato gli esiti della stessa, procedendo, poi, nel medesimo verbale, a illustrare più diffusamente le ragioni del proprio operato.

13. Ciò posto, la difesa dell'Amministrazione ha depositato in atti un prospetto riepilogativo sinottico contenente, per tutti gli elaborati in discorso, le parti somiglianti - in tutto o in larga parte - con la delibera n.-OMISSIS- dell'ASL Napoli 3 Sud (individuata come la fonte da cui i candidati hanno

attinto per redigere le loro prove pratiche), atto che non era, tuttavia, ammesso in consultazione in sede di esame.

14. Dall'analisi di tale prospetto emerge chiaramente quanto evidenziato dalla Commissione e cioè che tutte le prove - tra cui quella del ricorrente - rappresentano una pedissequa riproduzione della delibera-OMISSIS- non ammessa in consultazione all'esame.

15. Tali circostanze fattuali non sono sconfessate dalle censure di parte ricorrente formulate in relazione alla mancata individuazione della priorità della riproduzione, delle modalità di "contagio" tra gli elaborati o dell'individuazione degli elementi identificativi della fattispecie medesima di plagio.

16. Soccorrono al riguardo i consolidati indirizzi giurisprudenziali secondo cui risulta illegittima, per difetto di motivazione e di istruttoria, l'esclusione di due partecipanti ad una procedura idoneativa o concorsuale disposta per plagio, in quanto basata, nonostante i criteri di valutazione prefissati, sulla semplicistica scelta della Commissione di annullare le prove di entrambi i candidati senza valutare chi fosse il plagiante sulla base degli elementi concreti rilevabili dalle prove stesse (T.A.R. Campania, Napoli, VIII, n. 4348/2017); la motivazione dell'annullamento per plagio di un elaborato risulta lacunosa, ove la Commissione, pur facendo riferimento - in giudizio - a tracce da cui desumere il plagio, non abbia evidenziato quanta parte dell'elaborato ritenga derivi da plagio e quanta, invece, dal candidato, non avendo evidenziato il "peso" che avevano avuto tali brani sul compito nel suo complesso, nonché cosa avesse portato ad escludere che essi derivassero direttamente dalla copiatura di un testo piuttosto che dalla memoria della candidata." (T.A.R. Catania Sicilia, sez. III, 17.01.2019, n. 44).

17. Nel caso di specie la Commissione, dopo aver dato sinteticamente conto della motivazione dell'annullamento della prova pratica del candidato (così come per tutti gli altri candidati), ha diffusamente evidenziato le ragioni

sottese a tale decisione (verbale n.-OMISSIS-), affermando di trattarsi, senza ombra di dubbio, della fattispecie di plagio per tutti gli elaborati.

18. Con riferimento agli elementi identificativi del plagio, inoltre, deve evidenziarsi che *“...diversamente da quanto ritenuto da parte ricorrente, per potersi ritenere sussistente un plagio non è neppure necessaria l'assoluta identità dei due elaborati, avendo ritenuto la giurisprudenza sussistente tale fattispecie anche in caso di "un'impostazione del tema o di parte di esso che costituisca un'imitazione con carattere pedissequo e fraudolento, del testo o di altro lavoro assunto a parametro di confronto" purché basata su elementi oggettivi e non su meri sospetti.”* (T.A.R. Napoli Campania, sez. VIII, 03.06.2020, n. 2151).

19. Nel caso di specie tutti i candidati (14) - compresa la ricorrente - hanno redatto prove pratiche pedissequamente riprodotte della citata delibera OMISSIS- così come, peraltro, efficacemente evidenziato nel prospetto sinottico depositato in giudizio (che non è altro che la sintetica rappresentazione di quanto emerge dalla lettura delle prove, anch'esse depositate), di talché è indubbia la configurazione della fattispecie di plagio, con conseguente corretto annullamento degli elaborati così redatti.

20. Al riguardo, infatti, deve rilevarsi la sostanziale identità degli elaborati, che solo in alcuni casi si differenziano solo per incipit, chiusure giuridicamente irrilevanti e omissioni ma oltre a seguire lo stesso iter logico argomentativo, condividono premesse, conclusioni, argomentazioni e citazioni.

21. Ciò ha reso, da un lato, impossibile e superfluo, da parte della Commissione individuare il primo candidato da cui vi sarebbe stato il contagio, perché ha ritenuto correttamente che tutti i candidati abbiano riprodotto la medesima fonte (la predetta delibera n.-OMISSIS-), dall'altro è evidente che tale pedissequa riproduzione non avrebbe potuto trovare causa - come invece riterrebbe il ricorrente - da una esperienza professionale dei candidati, tenuto conto che, come ha evidenziato la difesa dell'amministrazione medesima, gli uffici di provenienza dei candidati erano diversi e il contenuto della prova pratica aveva ad oggetto un ambito specifico

e di rilevanza non generale, tale da non dover essere conosciuto da tutti i dipendenti.

22. Nell'attività dell'Amministrazione, dunque, non si rileva alcuno dei vizi evidenziati dalla parte ricorrente, né sotto il profilo del difetto di istruttoria e motivazione, né sotto quello dell'eccesso di potere, in quanto la stessa, dopo una rilettura delle prove pratiche che contenevano "innumerevoli somiglianze" tra di loro, ha individuato la fonte del plagio, ha sinteticamente (nel verbale n.-OMISSIS-) indicato le motivazioni dell'annullamento per singolo candidato, per poi diffusamente argomentare le ragioni giuridiche e fattuali di tale determinazione.

23. Per i motivi esposti, il ricorso va respinto.

24. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come un dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Asl Napoli 3 Sud, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente

Rosaria Palma, Primo Referendario, Estensore

Vincenzo Sciascia, Referendario

L'ESTENSORE

Rosaria Palma

IL PRESIDENTE

Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.